



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 150

Pescara, 25 LUG. 2017

IL SINDACO

Visto

- la Delibera di G.R. n. 124 del 21/03/2017 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazioni risultante campionamenti anno 2016. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2017;

Dato atto che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1 maggio e termina il 30 settembre 2017;

Considerato che:

- per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" del punto di prelievo denominato "Zona ant.te Via Balilla", riportate nell'Allegato B1, è necessario adottare misure di gestione, tra le quali l'adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione temporaneo, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento, e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
- per le acque di balneazione di nuova individuazione non ancora classificate del punto di prelievo denominato "Zona ant.te Via Galilei", derivante da acque classificate di qualità "scarsa" nella stagione balneare 2016, si applicano le medesime misure di gestione previste per le acque "scarse", di cui all'allegato B1;
- il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028008 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,451300 Long. 14,246400) con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4543686 Long. 14,2415685) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4479754 Long. 14,2501091), risulta classificato con qualità delle acque "scarsa", così come indicato nell'allegato B1 della Delibera di G.R. n. 124 del 21/03/2017;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 88 del 24.05.2017 con la quale si ordinava la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque di qualità "scarsa", classificazione derivante dai valori della stagione balneare 2016, della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028008 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,451300 Long. 14,246400) con

denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga" con contestuale riapertura della zona alla balneazione;

Vista la Determinazione DPC028/56 del 06.06.2017 con la quale la Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine ha stabilito di autorizzare la rimozione del divieto temporaneo di balneazione per le acque controllate dal punto IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" del Comune di Pescara, facendo obbligo all'Amministrazione comunale dell'osservanza di ulteriori ed aggiuntive misure di gestione di natura precauzionale e preventiva;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 101 del 07.06.2017 con la quale si ordinava la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque di qualità "scarsa", classificazione derivante dai valori della stagione balneare 2016, della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" con contestuale riapertura della zona alla balneazione;

Vista la Determinazione DPC028/65 del 22.06.2017 con la quale la Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine ha stabilito di autorizzare la rimozione del divieto temporaneo di balneazione per le acque controllate dal punto IT013068028004 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla" del Comune di Pescara, facendo obbligo all'Amministrazione comunale dell'osservanza di ulteriori ed aggiuntive misure di gestione di natura precauzionale e preventiva;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 122 del 23.06.2017 con la quale si ordinava la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque di qualità "scarsa", classificazione derivante dai valori della stagione balneare 2016, della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028004 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla" con contestuale riapertura della zona alla balneazione;

Vista la comunicazione a mezzo PEC dell'ACA Spa del 25.07.2017, con la quale è stato segnalato che, a seguito delle copiose precipitazioni della giornata odierna si sono attivati gli sfiori dei seguenti sollevamenti:

FIUME PESCARA

Sollevamento Via Gran Sasso : sfioro dalle ore 16,10 alle ore 16,59 del 25/07/17;

FOSSO VALLELUNGA

Sollevamento Via Naz. Adriatica sud : sfioro dalle ore 15,20 del 25/07/17;

Considerato che il tratto di mare potenzialmente interessato dall'evento verificatosi relativamente al Fiume Pescara è quello relativo alle acque del mare controllate dal punto di monitoraggio punto IT013068028004 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla" e dal punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei";

Considerato che il tratto di mare potenzialmente interessato dall'evento verificatosi relativamente al Fosso Vallelunga è quello relativo alle acque del mare controllate dal punto di

monitoraggio IT013068028008 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga";

Rilevato di dover attuare quale misura di gestione preventiva e cautelativa per la salute umana la disposizione tramite Ordinanza Sindacale di un divieto temporaneo alla balneazione, fino a 48 ore dalla conclusione dell'evento, opportunamente segnalato, come previsto dai commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art.15 del D.Lgs.116/2008, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio punto IT013068028004 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla", del punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" e del punto di monitoraggio IT013068028008 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga";

Visto

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- il divieto temporaneo alla balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio punto IT013068028004 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla", del punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" e del punto di monitoraggio IT013068028008 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga";
- l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporanea" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) collocati nei tratti di costa sopra indicati;

AVVISA

- che il divieto temporaneo alla balneazione disposto con la presente ordinanza sarà revocato con apposito atto, non prima di 48 ore dalla conclusione dell'evento, e comunque solo a

seguito del risultato conforme delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo, salva diversa comunicazione;

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

I N F O R M A

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

D I S P O N E

- di incaricare l'ARTA Abruzzo di effettuare le analisi di controllo al termine dell'evento, ai fini della chiusura dell'evento e della riapertura dell'acqua di balneazione;
- di trasmettere la presente Ordinanza ai gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara il cui tratto di costa è interessato dal divieto temporaneo di balneazione, per darne immediata informazione ai bagnanti, incaricando il Comando di Polizia Municipale della suddetta notifica;
- di incaricare il Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara ed il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- di incaricare il Settore Manutenzioni di provvedere immediatamente di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi il divieto temporaneo di balneazione;
- di trasmettere la presente ordinanza:
 - Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
 - Al Dirigente del Settore Manutenzioni;
 - Al Dirigente del Settore Attività Edilizie Produttive - Servizio SUAP;
 - Al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio - Servizio Demanio Marittimo;
 - Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di Pescara;
 - Alla Capitaneria di Porto di Pescara;
 - All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

Il Sindaco

Avv. Marco ALESSANDRINI

